

ALESSANDRO PAGANO. Per quanto riguarda l'articolo 121, comma 3, concernente le modalità di calcolo del TAEG, occorrerebbe specificare anche le categorie di prodotto, perché la cessione del quinto e il prestito personale senza garanzie accessorie non possono essere trattati allo stesso modo. Di conseguenza, dopo le parole: « La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG », sarebbe opportuno aggiungere le seguenti: « tenuto conto delle categorie di prodotto », affinché possano essere introdotte le opportune differenziazioni tra le diverse tipologie di credito.

Inoltre, vorremmo scongiurare il rischio che il consumatore, il quale si è rivolto a una certa finanziaria perché questa sembrava offrire, in un annuncio pubblicitario, prodotti e tassi particolarmente convenienti, dopo avere scoperto che, in realtà, l'offerta è congegnata in modo da risultare concretamente inapplicabile alla stragrande maggioranza della potenziale clientela, possa trovarsi in una situazione di sudditanza psicologica ed essere indotto, in qualche modo, ad accettare condizioni diverse da quelle pubblicizzate. Per evitare che ciò accada, si potrebbe precisare ulteriormente la formulazione dell'articolo 123, comma 1, lettera c), prevedendo che gli annunci pubblicitari debbano riportare l'indicazione non del semplice TAEG, ma « dell'operazione proposta, nonché del TAEG minimo e massimo applicato dalla banca o intermediario finanziario per intere categorie di operazioni ».

Capita spesso di ricevere una pubblicità ingannevole; poi, nei fatti, ci si accorge che la realtà è ben diversa. Noi dobbiamo costringere i finanziatori ad essere il più possibile corretti.

Ci paiono necessitare di un'ulteriore riflessione anche le disposizioni riguardanti i dipendenti e i collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

PRESIDENTE. Mi domando se i soggetti che conducono le televendite possie-

dano i necessari requisiti di professionalità.

ALESSANDRO PAGANO. Ad oggi, non mi sembra.

Ai sensi dell'articolo 128-*sexies*, comma 2, del TUB, sostituito dall'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto legislativo, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o siano costituiti in forma di società di persone devono avvalersi, per il contatto con il pubblico, di dipendenti o collaboratori iscritti nell'apposito elenco degli agenti in attività finanziaria che esercitano professionalmente la propria attività nei confronti del pubblico.

Tuttavia, il predetto obbligo potrebbe comportare oneri eccessivi per l'intermediario del credito. Essendo già sancita la responsabilità solidale dell'agente per i danni causati dai dipendenti o collaboratori, non è necessario che sia iscritto nell'elenco anche l'addetto al *front office*.

La nostra proposta è, pertanto, quella di sopprimere il comma 2 dell'articolo 128-*sexies*, che riteniamo eccessivo rispetto alle caratteristiche del mercato.

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. Non tutti i dipendenti dovranno essere iscritti nell'elenco, ma soltanto quelli che avranno rapporti con il pubblico, quelli che venderanno i contratti di finanziamento o i servizi di pagamento.

ALESSANDRO PAGANO. Si tratterà, per lo più, di personale che dovrà svolgere anche altre mansioni all'interno degli uffici.

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. Quel che importa è che i venditori posseggano il requisito dell'iscrizione nell'elenco; il personale che non ne è munito potrà svolgere esclusivamente mansioni amministrative.

Certo, i rapporti con il pubblico possono essere di diversi tipi: se si tratta di rapporto di vendita, colui che entra in contatto con il pubblico deve possedere il requisito dell'iscrizione nell'elenco.

Per quanto riguarda il TAEG, è necessario, forse, rappresentarlo meglio. Capiamo l'esigenza di evitare atti di furbizia, come l'utilizzo di pubblicità ingannevoli (ad esempio, si promette un tasso del 3 per cento, mentre il tasso reale è ben diverso).

ALESSANDRO PAGANO. A quel punto, però, il cliente non se lo fanno scappare più...

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. Prevedere l'indicazione del tasso minimo e di quello massimo sarebbe, secondo me, in contraddizione con l'idea di TAEG. Il TAEG è un numero: se si comincia a dire che può variare dall'1 al 25 per cento, perde significato.

Forse, si potrebbe precisare, nell'*incipit*, che il tasso pubblicizzato deve riferirsi a uno specifico prodotto. Se fosse consentita l'indicazione di un tasso non unico, ma compreso in un intervallo, l'annuncio pubblicitario perderebbe la propria funzione informativa. Si può aggiungere, invece, il riferimento al singolo prodotto.

Mi sembra che lo spirito sia di contrastare la pubblicità ingannevole, in modo che il consumatore non sia indotto a immaginare di poter pagare un tasso inferiore a quello realmente praticato.

PRESIDENTE. È noto che le banche, per concludere transazioni relative a sofferenze e crediti pregressi, si avvalgono di commercialisti e avvocati, attraverso i quali viene sostanzialmente esternalizzata la relativa attività di consulenza e mediazione. Lo schema di decreto legislativo propone, invece, di obbligare le banche e gli intermediari finanziari ad avvalersi esclusivamente di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2.

Mi domando se non limiti le possibilità dei creditori prevedere che l'attività di consulenza e gestione crediti a fini di recupero degli stessi debba essere svolta, per conto delle banche e degli intermediari finanziari, esclusivamente da agenti in attività finanziaria.

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. L'esternalizzazione c'è sempre.

PRESIDENTE. La gestione dei crediti a fini di recupero viene affidata a terzi, ai quali sono corrisposte commissioni. La normativa proposta stabilisce che debba trattarsi « esclusivamente di agenti in attività finanziaria », mentre, in realtà, la predetta attività è svolta da giovani professionisti (commercialisti e avvocati) iscritti all'albo dei mediatori creditizi.

Peraltro, se dovrà essere esercitata dagli iscritti in via esclusiva, l'attività di gestione dei crediti non potrà più costituire, evidentemente, un lavoro aggiuntivo per i giovani professionisti.

GIUSEPPE MARESCA, *Capo della V direzione del Dipartimento del Tesoro*. Per quanto riguarda la questione del recupero crediti, che esula un po' dal credito al consumo, alcuni soggetti si avvalgono dell'opera di mediatori creditizi.

Di fatto, si tratta di mediatori che lavorano esclusivamente per una banca o per un intermediario finanziario. Per tale motivo, non è possibile pensare, come lei stesso ha avuto modo di rilevare, signor presidente, che i mediatori siano, nell'ipotesi considerata, in una posizione di terzietà.

L'alternativa era, quindi, la seguente: o consentire di avvalersi di non iscritti, o imporre di impiegare iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, i quali non operano in maniera indipendente.

PRESIDENTE. Non si potrebbe istituire una sezione speciale dell'elenco?

In precedenza, le banche adivano senz'altro le vie giudiziarie, ma impiegavano anni per recuperare i propri crediti. Adesso, invece, hanno scoperto quanto sia più vantaggioso, soprattutto perché consente di evitare le lungaggini e i costi dei procedimenti giurisdizionali, ricorrere all'opera di un soggetto il quale, verificata la situazione patrimoniale del cliente, può anche proporgli una transazione stragiudiziale. Hanno cominciato Unicredit e Montepaschi, ma il fenomeno si sta sempre più diffondendo.

Quello del recupero crediti costituisce un bacino estremamente interessante soprattutto per i neolaureati, ovvero per giovani professionisti, i quali vi si potrebbero dedicare, percependo commissioni, all'inizio della propria attività professionale.

GIUSEPPE MARESCA, *Capo della V direzione del Dipartimento del Tesoro*. Abbiamo prospettato la possibilità che l'attività in questione fosse svolta da soggetti non iscritti, purché provvisti dei necessari requisiti di professionalità, sotto la responsabilità delle banche e degli intermediari.

Tuttavia, questi ultimi preferiscono che gli incaricati dell'attività di consulenza e gestione crediti appartengano a una specifica categoria professionale, temendo che soggetti estranei a tale ambito, non iscritti in un elenco, possano pretendere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Una soluzione può consistere, quindi, nel prevedere il ricorso agli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2.

ALESSANDRO PAGANO. Anche se l'attività di recupero crediti ha poco a che vedere con il credito ai consumatori, non possiamo esimerci dal tenere conto dei problemi che la realtà ci presenta.

In particolare, la nostra esperienza ci dice che il soggetto incaricato di recuperare un credito non sempre, ovviamente, riesce ad ottenere dal debitore il pagamento di quanto dovuto; in molti casi, anzi, egli è costretto a proporre una ristrutturazione del debito, con tutte le implicazioni che ciò comporta.

Sebbene esistano categorie professionali in grado di assolvere il compito della gestione dei crediti per conto di banche e intermediari finanziari, abbiamo consapevolezza dell'esistenza, con specifico riferimento all'ipotesi della ristrutturazione dei debiti, anche di un problema di controllo.

Noi avizzeremo una proposta in merito. Intanto, vi invitiamo a una riflessione, in modo da trovare una soluzione che permetta di soddisfare due esigenze: la

prima è tutelare una categoria che opera sul mercato e che dà lavoro a tanta gente; la seconda è attuare una forma di controllo nelle ipotesi in cui si proceda a ristrutturazioni dei debiti.

COSIMO VENTUCCI. In altre parole, si dovrebbero «splittare» il recupero crediti e la ristrutturazione dei debiti?

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. La direzione è opposta: l'attività di cui si sta discutendo deve essere svolta con una diversa professionalità.

ALESSANDRO PAGANO. Nel caso di ristrutturazione, si rivolgono a una loro struttura...

VITTORIO GRILLI, *Direttore generale del Tesoro*. Poiché gli agenti in attività finanziaria recuperano e ristrutturano, ci vuole un certo tipo di professionalità. Allora, la soluzione ideale è quella che abbiamo proposto.

Se si propone di allentare i vincoli, bisogna impostare un ragionamento più articolato.

PRESIDENTE. Mi dispiace, professore, che non sia presente l'onorevole Fugatti, un nostro parlamentare della Lega, il quale potrebbe dirci della sua esperienza personale, avendo lavorato a lungo nel settore del recupero crediti.

Noi stiamo parlando di ristrutturazione dei debiti, senza considerare che vi sono prestiti incagliati dell'importo di 500 o 1.000 euro. Proprio l'onorevole Fugatti mi ha raccontato che, quando ha cominciato a dedicarsi all'attività di recupero crediti, gli venivano affidate centinaia di pratiche relative a prestiti di piccolo importo: per cercare di recuperare le somme, era costretto a fare la posta ai clienti, i quali, naturalmente, facevano di tutto per non farsi trovare.

Oggi, l'attività cresce, cresce l'importo dei finanziamenti, e il recupero crediti segue il modello degli Stati Uniti, dove

l'ausiliare della giustizia va a pignorare l'auto sotto l'abitazione del debitore che non ha pagato la rata.

Bisognerebbe prestare attenzione anche a queste attività. Generalmente, il soggetto incaricato del recupero si reca dal cliente, al quale può chiedere di indicare nuove modalità di estinzione del debito, e propone, eventualmente, una ristrutturazione alla banca, che continua a gestire il rapporto sotto il profilo finanziario. In altre parole, si tratta di una sorta di attività di mediazione, svolta a fronte del pagamento di una commissione.

COSIMO VENTUCCI. È anche cambiato il *parterre* dei clienti.

La Telecom, ad esempio, vende alle società di recupero crediti, al 10 o al 20 per cento del valore, le proprie bollette insolute di importo fino a 150 euro. In tal modo, le società cessionarie possono lucrare, in fase di recupero, uno *spread* fino all'80 per cento. Si tratta, beninteso, di organizzazioni serie, le quali si avvalgono di soggetti professionalmente preparati, che non vanno certo a minacciare i debitori.

L'attività di recupero crediti si è evoluta nel tempo. Proprio per questo motivo, professore, ascolteremo, in una prossima audizione, i rappresentanti dell'Unione nazionale delle imprese di recupero, gestione ed informazione del credito (Unirec), aderente a Confindustria.

PRESIDENTE. Abbiamo trattenuto i nostri ospiti molto a lungo.

Ringrazio il direttore generale del Tesoro, anche per la documentazione consegnata, della quale autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta (*vedi allegato*), e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 16 dicembre 2010.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Audizione del Direttore Generale del Tesoro presso la VI Commissione della Camera dei Deputati.*1) Premessa.*

La legge comunitaria 2008, all'articolo 33, ha delegato il Governo a: i) recepire la direttiva comunitaria sul credito al consumo; ii) coordinare il Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza; iii) rivedere la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; iv) rivedere la disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Per rispondere pienamente alla delega, il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo di riforma dell'industria del credito al consumo, sia per gli aspetti di trasparenza e protezione del consumatore (recependo così la direttiva comunitaria), sia per quanto riguarda gli intermediari non bancari, sia infine rivedendo la rete distributiva.

La disciplina del credito al consumo tende a realizzare un equilibrio tra due esigenze di fondo:

a) agevolare l'erogazione del credito alle famiglie per far fronte ad esigenze estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta: acquisto di un elettrodomestico, dell'automobile, di un pacchetto turistico etc., a condizioni il più possibile favorevoli e trasparenti;

b) nel contempo — considerata la condizione di relativa debolezza contrattuale della parte consumatrice, che può sconfinare nello stato di bisogno — assicurare che l'erogazione del credito avvenga a seguito di una verifica sistematica di sostenibilità delle condizioni finanziarie complessive del cliente, prevenendo un uso eccessivo dello strumento creditizio che può essere favorito da una politica com-

merciale aggressiva degli intermediari (c.d. sovra indebitamento dei consumatori).

Nell'ordinamento italiano, il credito al consumo è fino ad oggi regolato dagli articoli 121-126 del Testo Unico bancario. Esso è definito come « *concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)* » (articolo 121 TUB). All'attività di credito al consumo sono altresì applicabili le norme generali del Testo Unico sulla trasparenza bancaria, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di pubblicità, a quelle sulle comunicazioni periodiche alla clientela e a quelle sulle prescrizioni contrattuali obbligatorie.

Lo schema di decreto legislativo approvato di recente dal Consiglio dei ministri e ora in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari, recepisce la Direttiva 2008/48/CE, che ha modificato la precedente direttiva risalente al 1987, rispetto alla quale si pone l'obiettivo di un'armonizzazione massima delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

La stessa Direttiva lascia, peraltro, ai Paesi membri alcuni margini di discrezionalità. I legislatori nazionali possono, in relazione ad alcune norme della Direttiva, decidere di derogarvi, di determinarne autonomamente le modalità di attuazione, ovvero di mantenere in vigore la disciplina interna.

2) La dinamica dei prestiti alle famiglie.

Il trend dell'ultimo decennio rivela una marcata crescita dell'indebitamento complessivo delle famiglie — includendo anche i finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione e per altre finalità diverse dal consumo — che ha raggiunto a fine 2008 ca. il 60% del reddito disponibile (nel 2000 era di poco superiore al 30%). È noto, tuttavia, che tale crescita non ha mutato la posizione internazionale dell'Italia quanto a livello d'indebitamento delle famiglie, che rimane ampiamente al di sotto di altri Paesi sviluppati, come Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Germania, Francia ed alla media dell'area Euro (93%).

Questa tendenza alla crescita ha avuto una battuta d'arresto negli ultimi due anni, seguendo la crisi dell'economia mondiale. Siamo convinti che sia il momento opportuno per una riforma profonda delle norme che regolano la materia. Con la ripresa economica anche il settore del credito al consumo riprenderà a crescere, dando il suo contributo alla crescita e alla possibilità per i consumatori di allocare nel tempo in maniera ottimale le decisioni di spesa con una corretta valutazione del rapporto tra reddito atteso e spesa programmata.

È quindi compito delle autorità assicurare che il credito per il consumo sia offerto in maniera trasparente da un'industria efficiente, aperta alla concorrenza e protetta dalle infiltrazioni criminali. Sono queste le condizioni, insieme alla crescita della cultura finanziaria nel paese, perché il credito al consumo possa svilupparsi in maniera sostenibile senza i problemi che troppo spesso vi sono associati: costo eccessivo delle operazioni e sovra indebitamento delle famiglie.

3) La nuova direttiva comunitaria.

Nel corso dell'audizione di qualche mese fa presso questa stessa Commissione avevo avuto modo di soffermarmi su aspetti importanti quali i tassi e le com-

missioni applicate, gli effetti sull'indebitamento delle famiglie, le diverse tipologie di crediti, i pericoli d'infiltrazioni della criminalità. La situazione non è cambiata da allora per cui per tali aspetti rinvio a quell'audizione. Oggi mi concentrerò sui punti salienti della riforma proposta.

La Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, abrogativa della precedente Direttiva 87/102/CEE, ha carattere di armonizzazione massima, in considerazione dell'esistenza di profonde differenze disciplinari esistenti tra gli Stati membri e della conseguente esigenza di facilitare ed incentivare la conclusione di contratti *cross-border* di credito al consumo.

Obiettivo della Direttiva è quello di porre il consumatore in condizione di determinarsi consapevolmente circa le proprie scelte di consumo, all'interno di un quadro di mercato conoscibile e trasparente.

Tra le novità da essa introdotte si segnalano:

un campo di applicazione più ampio, comprendente finanziamenti fino a Euro 75.000 (contro gli attuali 30.000);

una maggiore trasparenza sia nei messaggi pubblicitari sia nell'informativa precontrattuale che il creditore, e se del caso l'intermediario del credito, è tenuto a fornire al consumatore mediante l'impiego di un modulo standard. La Direttiva impone un obbligo informativo dalla portata più ampia e, soprattutto, quantitativamente più minuziosa rispetto alla vigente disciplina sulla trasparenza bancaria;

il carattere onnicomprensivo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), inteso come il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua del credito concesso, nel senso che esso deve conglobare tutte le voci di costo correlate alla concessione e alla gestione del finanziamento;

l'obbligo per il creditore, prima di concludere un contratto di credito, di effettuare la valutazione del merito di credito del consumatore, sulla base anche della consultazione di apposite banche

dati. Questa tematica s'inquadra, peraltro, in quella della responsabilizzazione dell'attività di prestito e del ricorso al prestito stesso, già all'attenzione della Commissione europea con i progetti « *Responsible Lending and Borrowing* » e « *Credit Histories* », sui quali stanno lavorando sia il Gruppo di lavoro sulla trasposizione della Direttiva in esame, sia il Gruppo di esperti nazionali sui servizi finanziari al dettaglio. Al riguardo, si ritiene che le possibili opzioni in merito alla trasposizione di tale norma consistano nell'ascrivere valenza di obbligo civilistico alla verifica del merito di credito, e pertanto di sottoporla al sindacato del giudice, o al contrario nel ritenerlo un obbligo di carattere prudenziale, con conseguente sindacato da parte della competente Autorità di vigilanza;

la facoltà per il consumatore di recedere *ad nutum* dal contratto entro il termine di 14 giorni, nonché di estinguere in via anticipata il prestito. In tale ultimo caso al creditore può essere corrisposto un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente correlati al rimborso anticipato del credito. Tale indennizzo, comunque, non può superare l'1% ovvero, se il periodo residuo non è superiore ad un anno, lo 0,5 per cento dell'importo del credito anticipatamente rimborsato;

la previsione, in favore del consumatore, di un regime di responsabilità sussidiaria del finanziatore, qualora il primo abbia « *agito* » infruttuosamente nei confronti del fornitore per mancata esecuzione del contratto ovvero per difformità della merce o del servizio fornito rispetto a quanto contrattualmente pattuito. Sul punto la Direttiva richiede, peraltro, la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di fornitura della merce o del servizio ed il contratto di finanziamento, nel senso che il credito debba essere destinato esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici, di modo tale che i due contratti costituiscano oggettivamente un'unica operazione commerciale. Ai legi-

slatori nazionali è comunque demandata la scelta dei presupposti e delle condizioni di operatività di tale rimedio. Sotto tale profilo si fa presente che, ai sensi dell'articolo 125, comma 4, del TUB, il consumatore il quale abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora del fornitore inadempiente ha diritto di agire contro il finanziatore, a condizione che vi sia un accordo tra venditore e finanziatore che attribuisca a quest'ultimo l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del primo.

4) *Il recepimento della Direttiva nell'ordinamento italiano.*

La legge 7 luglio 2009, n. 88, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 », ha delegato il Governo a dare attuazione, tra le altre, alla Direttiva n. 48/2008, con uno o più decreti legislativi, entro 18 mesi.

Rispetto all'audizione di novembre dello scorso anno, deve rilevarsi l'importante novità dell'approvazione, il 10 giugno scorso, dello schema di decreto legislativo di trasposizione della direttiva sul credito al consumo. L'approvazione fa seguito alla consultazione pubblica svolta dal Dipartimento del tesoro sulla bozza di testo redatta tenendo anche conto dei risultati dell'indagine conoscitiva svolta dalla Camera. Il testo è attualmente all'esame delle competenti commissioni di Camera e Senato.

A riprova del diffuso interesse per la normativa *in itinere*, che coinvolge, oltre alla disciplina del credito al consumo e della trasparenza, settori delicati come la vigilanza sugli intermediari non bancari, sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi, deve segnalarsi l'alto numero di commenti pervenuti (oltre 50) da associazioni di categoria, studi di consulenza, docenti universitari, professionisti e privati cittadini. Il loro apporto ha contribuito a migliorare e completare il testo, poi approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno.

In relazione al coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, si rammenta che nell'ambito della trasparenza bancaria si collocano tutta una serie di misure adottate negli ultimi due anni.

In primo luogo si ricorda che, in sede di manovra anticrisi, è stata recentemente regolamentata con provvedimento normativo la commissione di massimo scoperto: il decreto legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009 ha, in particolare individuato i casi in cui essa è ammessa e le condizioni che devono essere rispettate per la sua applicazione. È stato, inoltre, ulteriormente precisato che, quando è stata pattuita a favore della banca una remunerazione onnicomprensiva per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, l'ammontare di tale corrispettivo non può comunque superare lo 0,5 per cento trimestrale dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del relativo patto (decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009).

Altri importanti interventi legislativi da menzionare riguardano il DL n. 223 del 2006 sul recesso senza spese dai contratti di durata e il DL n. 7 del 2007 sull'estinzione anticipata e la portabilità dei mutui.

L'attuazione della direttiva rappresenta l'occasione per riordinare gli interventi normativi succedutisi nel tempo in questa delicata materia, cercando di migliorarne l'efficacia in considerazione dei risultati della prima applicazione.

La materia della trasparenza viene trattata negli articoli 120-bis, 120-ter e 120-quater TUB, introdotti dallo schema di decreto legislativo in esame.

Il primo articolo riprende l'articolo 10, co. 2, del d.l. n. 223/2006 (c.d. « Bersani I ») in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, emendato al fine di chiarirne il campo di applicazione ai contratti a tempo indeterminato. Come noto, la portata della locuzione « contratti

di durata », contenuta nella norma del decreto Bersani, ha dato adito a numerosi problemi interpretativi; in materia è intervenuta anche una nota esplicativa del Ministero dello sviluppo economico del 21 febbraio 2007, che vi include sia i contratti a tempo indeterminato, sia quelli a prestazione continuata o periodica. Il nuovo articolo parla, più chiaramente, di « contratto a tempo indeterminato » in modo da includere, come già per l'articolo 118 TUB, i rapporti che si estendono nel tempo senza una scadenza predeterminata (es. conti correnti, aperture di credito a tempo indeterminato). Il riferimento ai « contratti a tempo indeterminato », inoltre, consente di allineare la disciplina generale del recesso nel TUB con quella prevista per i contratti di credito al consumo in attuazione della CCD. L'ultimo periodo consente al CICR, in linea con le richiamate precisazioni del MISE, di escludere dal generale divieto di applicare spese, i rimborsi dovuti dal cliente in relazione a servizi aggiuntivi da lui richiesti in occasione del recesso.

Gli articoli 120-ter e 120-quater riprendono, con alcuni aggiustamenti, il c.d. « Bersani II » in materia di estinzione anticipata e portabilità dei contratti di mutuo.

Per quanto riguarda la trasposizione della direttiva in senso stretto, vanno sottolineate le parti dello schema di decreto che intervengono su aspetti particolarmente discussi anche in sede di consultazione pubblica: prestito responsabile, banche dati creditizie, contratti di credito collegati.

In dettaglio, per quanto riguarda il campo di applicazione, viene in rilievo in primo luogo l'applicabilità delle regole sul credito al consumo anche a fattispecie diverse (segnatamente a crediti ipotecari) in cui si manifestino analoghe esigenze di protezione del contraente debole. La scelta compiuta nello schema di decreto è nel senso di applicare le norme a tutela del consumatore anche ai crediti ipotecari aventi una durata fino a 5 anni (articolo 122 TUB novellato). La *ratio* della disposizione si ritrova nella circostanza che,

normalmente, questa tipologia di crediti (assolutamente minoritaria nel contesto del credito al consumo) non trova applicazione per il credito finalizzato all'acquisto dell'abitazione e, quindi, risulta conforme al vincolo della delega, ovvero estendere la disciplina soltanto a quei crediti ipotecari che presentino caratteristiche e finalità analoghe al credito al consumo. Tale fattispecie non include i finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione, i quali hanno caratteristiche tecniche *sui generis* rispetto alle quali i presidi di tutela previsti dalla direttiva possono risultare non confacenti. Per contro, i prestiti di breve durata assistiti da ipoteca risultano analoghi — per finalità e forma tecnica (ad eccezione della garanzia) — al tradizionale credito al consumo. Del resto, già oggi i prestiti garantiti da ipoteca costituiscono credito al consumo se di importo inferiore ai 31.000 euro e se non sono destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili.

Si evidenzia inoltre che ci si è avvalsi della facoltà, prevista dalla direttiva, di sottoporre ad un regime alleggerito, tra le altre fattispecie, le dilazioni di pagamento di un debito preesistente in caso di inadempimento del consumatore.

Infine, lo schema include nella nozione di credito ai consumatori il leasing, anch'esso già oggi rientrante nella nozione di credito al consumo. Date le caratteristiche di questa forma di finanziamento (e, in particolare, la circostanza che il finanziatore acquista direttamente il bene oggetto di locazione), a esso non si applicherebbe la disciplina sul recesso entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

La legge delega (articolo 33, comma 1, lett. f) richiede particolari accorgimenti di trasparenza nel caso in cui siano commercializzati congiuntamente più contratti. In attuazione di tale disposto il comma 5 dell'articolo 124 TUB, introdotto dal decreto, richiede di specificare se la validità dell'offerta sia condizionata alla conclusione congiunta dei contratti.

L'articolo 124-*bis* TUB dà attuazione alla parte della direttiva riguardante la valutazione del merito di credito. Consi-

derato che gran parte dei finanziatori sono già soggetti all'obbligo di effettuare la valutazione del merito di credito del consumatore sulla base della normativa prudenziale e che, verosimilmente, tutti i finanziatori saranno soggetti a tale obbligo con il rafforzamento della normativa di cui al titolo V del TUB, alla disciplina operativa provvederà la regolamentazione secondaria, anche al fine di effettuare un raccordo tra la disciplina speciale del credito al consumo e quella prudenziale.

Non meno rilevante è il nuovo articolo 125 TUB, che disciplina le banche dati contenenti informazioni nominative sul credito. Considerate le implicazioni per la riservatezza dei dati personali, è previsto che prima dell'emanazione della disciplina secondaria sia sentito il Garante per la *privacy*.

La norma impone un duplice obbligo ai finanziatori: di comunicare con immediatezza e gratuitamente al consumatore il rifiuto della domanda di credito; di assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate, con il dovere di tempestiva rettifica in caso contrario.

Per quanto concerne il diritto di recesso dal contratto o di revoca della proposta, da effettuarsi entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento), non si è ritenuto di escludere il diritto in questione per il caso dell'intervento del notaio nella stipula, in quanto dal punto di vista tecnico non è chiaro cosa debba esattamente fare il notaio per confermare « che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli artt. 5 e 10 della direttiva come richiesto dall'articolo 14.6; tale fattispecie, peraltro, interesserebbe per lo più solo i crediti ipotecari non destinati all'acquisto dell'abitazione e con durata inferiore ai cinque anni.

La discrezionalità prevista dall'articolo 14.7 (sospensione dell'efficacia del contratto durante i quattordici giorni) non riguarda invece il legislatore italiano, atteso che essa presuppone l'esistenza — al

momento dell'entrata in vigore della direttiva — di una norma nazionale che preveda la sospensione in questione.

In materia di contratti di credito collegati (articolo 125-*quinquies* TUB), si è tenuto conto di recenti pronunce giurisprudenziali aventi ad oggetto le disposizioni, comunitaria e nazionale, che disciplinano attualmente la responsabilità del finanziatore per inadempimento del fornitore di beni o servizi.

Ciò posto, la soluzione seguita nell'articolo prevede che:

1) il consumatore abbia diritto alla risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore al contratto di fornitura di beni o servizi, laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 1455 del codice civile (non scarsa importanza);

2) il consumatore che abbia ottenuto la risoluzione del contratto di credito non sopporti alcun onere consequenziale e, pertanto, possa ottenere il rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere applicato dal finanziatore. Lo stesso consumatore, poi, è esonerato dall'obbligo di rimborsare al finanziatore l'importo già versato al fornitore. Tale previsione mira ad evitare che il consumatore — per effetto della risoluzione del contratto di credito — si trovi costretto a restituire personalmente (e integralmente) al finanziatore somme che, nella normalità dei casi, il consumatore stesso non ha mai avuto nella propria disponibilità poiché sono state erogate direttamente dal finanziatore al venditore. Il finanziatore, per contro, potrà agire in ripetizione direttamente nei confronti del fornitore inadempiente.

Da rilevare, infine,

1) l'abrogazione delle disposizioni del Codice del Consumo e del Testo unico sulle cessioni del quinto non conformi alle norme della direttiva;

2) la clausola di *grandfathering* che accorda agli operatori un congruo periodo di tempo per l'adeguamento alle nuove disposizioni;

3) la previsione di un termine per l'emanazione, da parte della Banca d'Italia, delle disposizioni attuative degli articoli del titolo VI novellati.

5) *La riforma degli intermediari del Titolo V del TUB.*

La legge comunitaria contempla tra i principi informativi per l'esercizio della delega, la rimodulazione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del Testo unico bancario.

In proposito, occorre considerare che gli attori del mercato del credito al consumo in Italia possono ricondursi alle banche, agli intermediari finanziari ex articoli 106 e 107 TUB, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.

Nell'ambito del settore risultano dominanti gli intermediari specializzati che, con l'eccezione delle cd. *captive*, riconducibili ai costruttori automobilistici, sono peraltro di matrice quasi esclusivamente bancaria. Il mercato è contraddistinto da un basso livello di concentrazione: il primo intermediario ha una quota di mercato pari all'11,3%, la quota cumulata dei primi cinque è pari al 40,3%, dei primi dieci supera di poco il 65%. I più importanti di questi intermediari (circa 450) sono iscritti al registro speciale di cui all'articolo 107 del TUB, e sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

Esiste poi un numero assai più grande di intermediari che, per il minore giro d'affari, non hanno l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale, ma è loro sufficiente quella nell'elenco generale, di cui all'articolo 106 TUB. In questo elenco, tenuto della Banca d'Italia, risultano iscritti circa 1250 operatori.

L'iscrizione al registro di cui all'articolo 106 TUB avviene sulla base di limitati requisiti formali (onorabilità, capitale minimo). Di questi soggetti si hanno pochissime informazioni e non si conosce, se non approssimativamente, quale tipo di attività svolgano (finanziamenti alle imprese, alle famiglie, leasing, fidejussioni, acquisto crediti, *money transfer*) né quale sia il loro

giro di affari. Su internet si trovano informazioni fornite da circa 670 delle circa 1250 imprese iscritte al solo registro di cui all'articolo 106 TUB. La Banca d'Italia ha da tempo avviato un programma di ispezioni per acquisire un quadro conoscitivo adeguato. A seguito di questi controlli, dal registro di cui all'articolo 106 sono state cancellate numerose società che avevano perso i requisiti di legge o avevano compiuto gravi violazioni di legge.

Gli intermediari a loro volta si servono di una rete distributiva che comprende sportelli del finanziatore, reti bancari, *dealers* convenzionati, agenti, mediatori. Pur riconoscendo che la diversificazione dei canali costituisce una ricchezza, l'esperienza ci mostra che i diversi canali presentano alcuni problemi specifici rispetto ai quali interventi ben calibrati potrebbero rivelarsi risolutivi.

Oltre alle banche, il nostro sistema prevede due categorie di intermediari non bancari, iscritti nell'elenco generale previsto dall'attuale articolo 106 TUB. Di questi, circa 172 hanno dimensioni tali da essere già oggi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. Così, devono ottenere anche l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'attuale articolo 107 TUB. Con la riforma proposta, questa suddivisione avrà termine. Si ritiene infatti necessario che tutti i soggetti che effettuano operazioni di credito, debbano essere autorizzati dalla Banca d'Italia e siano sottoposti a forme di vigilanza equivalente. Due sono le ragioni principali: innanzitutto i principi di Basilea richiedono valutazioni del rischio che non si conciliano con lo stato di soggetti non vigilati; inoltre l'attività degli intermediari ex 106 ha evidenziato diversi profili critici: scarsa trasparenza nei confronti del consumatore, assenza di adeguati presidi di concorrenza, esposizione a forme di criminalità, incluso il crimine organizzato. Ne sono risultati tassi molto elevati (ai massimi dei tassi antiusura permessi), prodotti offerti a soggetti già fortemente indebitati, senza tener conto delle loro difficoltà a ripagare il prestito, numerose e ripetute violazioni di legge. Nell'ultimo anno il Ministero dell'economia e delle

finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha provveduto a cancellare dall'elenco centocinquantuno 106.

Abbiamo calcolato che, una volta depurato dei soggetti non attivi, cancellati e di quelli che devono essere inquadrati diversamente perché soggetti alla normativa PSD sui sistemi di pagamento, resteranno circa 700 soggetti ex 106. Di questi, si ritiene che circa la metà siano in grado di crescere e ottenere l'iscrizione nel nuovo elenco degli intermediari sottoposti a vigilanza equivalente, mentre gli altri potranno scegliere la trasformazione in soggetto della rete distributiva (mediatore o agente) dei quali già esercitano parte delle funzioni oppure terminare l'attività. In ogni caso non riteniamo che l'uscita dal mercato di un numero comunque limitato di piccoli intermediari possa incidere sull'offerta di credito, neanche nel breve periodo. In particolare non condividiamo la critica di coloro che sostengono che gli intermediari ex 106 sono gli unici disponibili a concedere prestiti a soggetti senza merito di credito che avrebbero l'usura come unica alternativa. Al contrario riteniamo che proprio l'eccessiva disinvoltura con cui spesso si concede ulteriore credito a chi già non è in grado di ripagarlo ha creato quelle situazioni di sovra indebitamento che costituiscono spesso un retroterra favorevole all'usura.

Con la riforma sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, per i soli aspetti di identificazione del cliente e registrazione delle operazioni, le fiduciarie statiche che fanno parte o sono espressione di gruppi bancari.

Resteranno tuttavia ancora due settori non vigilati: i confidi, attualmente regolati dall'articolo 155 TUB, e il microcredito.

I confidi sono una realtà ben organizzata, tipica dell'esperienza italiana, trovando le basi nella tradizione mutualistica e cooperativa. Inoltre non prestano direttamente ma dando garanzie per prestiti bancari. Questi due elementi fanno ritenere utile e non pericoloso il mantenimento di una fascia di «piccoli» confidi non vigilati. Ricordo che i confidi di maggiori dimensioni devono già oggi essere

iscritti all'elenco di cui all'articolo 107 TUB o trasformarsi in banca. L'intervento normativo in oggetto mantiene sostanzialmente invariata la disciplina sostanziale delineata dalla legge quadro sui confidi (articolo 13 decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Il microcredito è attualmente una realtà molto piccola, ancora ampiamente in fase di sperimentazione. Gli operatori del settore che fanno crediti a condizioni di mercato si possono contare sulle dita di una mano. È stato quindi previsto che questi soggetti possano operare, entro ridotti limiti di prestito, con un regime di vigilanza alleggerito. L'obiettivo perseguito è quello di favorire lo sviluppo di tali soggetti che presentano un indubbio rilievo sociale e che posseggono tendenzialmente una scarsa rilevanza sistemica.

Tali soggetti possono concedere finanziamenti a persone fisiche e a società di persone, finalizzati allo start-up di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, purché siano di importo non superiore a 25.000 euro, non siano garantiti da ipoteca e siano accompagnati da servizi di assistenza e monitoraggio all'iniziativa professionale o microimprenditoriale.

È previsto che gli stessi operatori possano erogare finanziamenti, purché tale attività non assuma carattere prevalente, anche a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano di importo contenuto nei limiti espressamente previsti, non siano assistiti da garanzie reali e siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare.

Le associazioni senza scopo di lucro possono concedere finanziamenti ai propri associati, a condizione che siano finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario, non siano garantiti da ipoteca e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Con questa norma viene espressamente riconosciuto un rilievo autonomo delle attività di credito svolte dagli enti no-

profit, rispetto alla sfera di azione propria degli operatori che agiscono a scopo di lucro.

Sia i confidi, sia gli operatori di microcredito, dovranno essere iscritti in un elenco gestito da un Organismo associativo. L'Organismo sarà responsabile della tenuta dell'elenco e degli aspetti formativi. La Banca d'Italia vigilerà sulla corretta azione dei due organismi e sanzionerà le violazioni commesse dai singoli soggetti.

A tal proposito le sanzioni già previste dal TUB sono state estese per coprire anche le violazioni delle regole che riguardano il credito al consumo.

6) *L'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.*

Oggi, per poter esercitare l'attività di agente o di mediatore è necessaria l'iscrizione in due distinti registri, tenuti dalla Banca d'Italia. Vi sono attualmente circa 160.000 soggetti iscritti nei due registri, con numerose duplicazioni. È assai probabile che un numero elevato di soggetti iscritti non sia in realtà attivo su base continuativa. Salvo in caso di insussistenza di requisiti minimi di onorabilità, chiunque possieda un titolo di istruzione superiore può iscriversi negli elenchi degli agenti e mediatori, senza dover dare prova di alcuna preparazione professionale e senza fornire alcuna garanzia patrimoniale. L'iscrizione agli elenchi è sostanzialmente automatica con il solo possesso (dichiarato) dei requisiti, anche se viene invece spesso presentato al pubblico dei consumatori come un inesistente certificato di qualità. I poteri delle autorità preposte sono estremamente limitati, riducendosi alla cancellazione dal registro per perdita dei requisiti di onorabilità o grave violazione di legge.

I mediatori finanziari (disciplinati dall'articolo 16, legge 7 marzo 1996, n. 108) dovrebbero offrire al consumatore una pluralità di prodotti, senza essere legati ai soggetti che emettono tali prodotti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. In realtà queste re-

gole, che rispecchiano anche le previsioni del codice civile (articolo 1754), sono largamente disattese. Molti mediatori, direttamente o indirettamente, attraverso le associazioni di categoria, hanno un rapporto privilegiato con almeno un intermediario. Inoltre non vi è chiarezza sulle commissioni e i costi di intermediazione.

Gli agenti in attività finanziaria (disciplinati dall'articolo 3, decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374) hanno invece un rapporto diretto con l'intermediario, per il quale lavorano. Tuttavia non è previsto l'obbligo di esclusiva, per cui lo stesso agente può trovarsi a lavorare per più intermediari. D'altra parte molti soggetti sono iscritti sia nel registro dei mediatori sia in quello degli agenti, o hanno collegamenti su base familiare, cosicché le due funzioni, lungi dall'essere distinte, vanno spesso a sommarsi sullo stesso soggetto che, secondo convenienza, utilizza l'uno o l'altro ruolo.

L'attuale rete distributiva è quindi ipertrofica, frammentata, scarsamente regolata e controllata, priva di un'adeguata vigilanza. Le conseguenze sono evidenti nella scarsa trasparenza e concorrenza, elevati costi scaricati sul consumatore, forti rischi di illegalità e di contiguità con attività criminose.

Da qui l'esigenza di una più stringente disciplina di settore, che si è resa necessaria anche a seguito delle sempre più frequenti infiltrazioni malavitose che utilizzano le figure professionali dell'agente in attività finanziaria e del mediatore come paravento per il compimento di attività criminose di elevato allarme sociale. Gli agenti e i mediatori, infatti, costituiscono un importante canale distributivo di prodotti bancari e finanziari, principalmente di finanziamento, che si connota per una elevata capillarità e presenza sul territorio.

La scelta del legislatore di completare la riforma del credito al consumo, aggiungendo alla normativa sulla trasparenza (recepimento della direttiva comunitaria 2008/48/CEE) alcuni interventi anche sui mediatori creditizi e agenti finanziari, è di particolare importanza.

Le linee guida che hanno sotteso l'elaborazione del provvedimento per la razionalizzazione del settore si muovono su tre principali direttrici.

La prima ha come finalità quella di prevedere per l'esercizio di tali figure professionali una serie di requisiti — di onorabilità, professionalità e patrimoniali — maggiormente selettivi al fine di incrementare la loro affidabilità, la qualità dei servizi offerti e la tutela dei clienti che si rivolgono ai mediatori e agli agenti in attività finanziaria. In particolare, sottolineo l'introduzione: di una prova valutativa che attesti l'adeguata preparazione dell'operatore; dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale; della forma giuridica societaria e di un ammontare di capitale minimo per il mediatore creditizio.

La seconda riguarda il rapporto con l'intermediario finanziario, diverso tra agenti e mediatori. Infatti l'intermediario si avvale dell'agente attraverso un più elevato livello di responsabilizzazione. Viene esplicitato il principio di responsabilità oggettiva, laddove è stabilito che per i danni causati dall'agente risponde in solido anche il mandante, cioè la banca o l'intermediario finanziario per conto del quale il primo opera e altresì quando è indicato che la società di mediazione creditizia è responsabile dei danni causati dai soggetti di cui a qualsiasi titolo essa si avvalga. La responsabilità è prevista anche per le condotte penalmente sanzionate. Al contrario, al fine di garantire da un lato l'indipendenza delle società di mediazione, dall'altro di assicurare loro una certa stabilità e consistenza, è previsto che le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che consentono di esercitare un'influenza notevole.

La terza, infine, stabilisce una netta separazione delle due figure professionali al fine di evitare sovrapposizioni che pos-

sano ingenerare confusione nel cliente. Tale incompatibilità sussiste anche per i collaboratori.

Il risultato atteso è quello di avere da un lato, delle società di mediazione, indipendenti dalle banche, che possano offrire al consumatore il prodotto finanziario che meglio si conforma alle sue necessità. Dall'altro, un adeguato numero di agenti, adeguatamente qualificati, che siano legati con un contratto ad un intermediario finanziario. Ragionevolmente ci attendiamo una riduzione del numero dei soggetti iscritti, non fosse altro che per l'eliminazione dei soggetti non più attivi e delle doppie iscrizioni. In ogni caso il numero di operatori sarà più strettamente correlato ai volumi di credito erogato.

Vorrei in particolare soffermarmi sui nuovi tratti delle due figure professionali.

Nel nuovo decreto legislativo, l'agente in attività finanziaria è definito come colui che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari. Della fattispecie si tracciano anche i confini, laddove si chiarisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né la promozione ed il collocamento di contratti rientranti nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, e dell'articolo 111 del medesimo decreto legislativo, da parte di fornitori di beni e servizi, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari; né la promozione ed il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative e Poste italiane S.p.A.. La stessa delimitazione vale anche per l'attività di mediazione creditizia.

La scelta di non regolare la c.d. vendita rateale risponde da un lato alle caratteristiche di tale attività, per lo più frammentate e di piccole dimensioni, per cui la presenza obbligatoria di un agente nella

fase del collocamento si tradurrebbe in un onere economico rilevante scaricato anche sul consumatore; dall'altro al fatto che la conclusione del contratto, e la responsabilità di informare correttamente il consumatore, rimangono comunque a carico dell'intermediario che eroga il credito. L'attività del dealer non potrà comunque più ricomprendere il collocamento di prodotti finanziari non direttamente collegati al bene venduto, quali le cd carte revolving.

L'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria è subordinato all'iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Organismo, costituito dalle associazioni di categoria, delle banche e degli intermediari. La permanenza dell'iscrizione nell'elenco è condizionata, oltre al possesso dei requisiti richiesti, all'esercizio effettivo della suddetta attività e all'aggiornamento professionale. Innovando rispetto all'attuale disciplina, si prevede la possibilità anche per le banche di avvalersi direttamente degli agenti in attività finanziarie con una innegabile riduzione dei costi per il soggetto finanziato.

Peraltro si precisa che per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di prestatori di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco di cui sopra, purché tale attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermini le modalità operative, abbia carattere meramente materiale e non determini l'instaurazione di rapporti di debito o di credito.

Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere la loro attività su mandato di una sola banca o intermediario finanziario o di più banche o intermediari appartenenti al medesimo gruppo. All'agente è tuttavia consentito di assumere più mandati ove questi siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi dall'agente; in questo caso il concetto di mono-mandato deve intendersi riferito alla singola forma tecnico/giuridica di prodotto o servizio.

Non si è invece ritenuto opportuno introdurre l'esclusività dell'attività del-

l'agente, ritenendo che tale misura avrebbe compresso in maniera ingiustificata la libertà di iniziativa economica dell'individuo.

L'attività può essere svolta sia da società sia da persone fisiche. I dipendenti ed i collaboratori della società non dovranno necessariamente essere iscritti nell'elenco degli agenti ma dovranno avere requisiti analoghi a quelli previsti per costoro.

Il mediatore è definito come colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Per i mediatori è previsto che abbiano una posizione di terzietà, tra intermediari finanziari e consumatori, in modo da poter offrire al consumatore dei prodotti in maniera trasparente e concorrenziale.

Anche in questo caso, l'esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dell'attività di mediazione creditizia è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo. L'iscrizione nell'elenco è subordinata, tra l'altro, all'obbligo di assunzione della forma giuridica di società di capitali ed è richiesto un capitale minimo pari a quello previsto per le società per azioni. Detti requisiti patrimoniali sono volti a consentire l'esercizio dell'attività soltanto ai soggetti più affidabili, atteso che il mediatore creditizio opera in autonomia anche in assenza di legami contrattuali con intermediari vigilati che possano essere chiamati a rispondere del suo operato. Pertanto, il mediatore creditizio svolge la propria attività in modo esclusivo senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Ne consegue che al mediatore è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi, comunque, possono raccogliere le

richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Per i mediatori e gli agenti diversi dalle persone fisiche, i requisiti di professionalità sono riferiti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Per i soggetti di cui l'agente persona giuridica si avvale nell'esercizio della propria attività, è fatto obbligo a quest'ultimi di verificarne e garantirne la formazione professionale ed il rispetto delle norme applicabili. Vengono anche introdotti requisiti di onorabilità dei partecipanti per i soggetti costituiti in forma di società di capitali oltre che per gli agenti persone fisiche.

Relativamente all'iscrizione negli elenchi, è stabilito il termine di novanta giorni entro il quale la domanda di iscrizione deve essere definita. Nel caso di silenzio, decorso tale termine si applica il principio del silenzio assenso. Il dies a quo, ovviamente, sarà il giorno in cui la domanda è stata presentata ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

Uno specifico regime transitorio è stato introdotto per coloro che sono già iscritti negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, permettendo loro di essere trasferiti nei nuovi elenchi tenuti dall'Organismo, senza superamento della prova valutativa, purché siano in grado di dimostrare (entro 6 mesi dalla costituzione del citato Organismo) di aver effettivamente svolto l'attività di agente o di mediatore per un periodo di almeno tre anni e di possedere gli altri requisiti ora previsti.

L'Organismo di natura privata, preposto alla tenuta degli elenchi e soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, verifica non solo il possesso dei requisiti introdotti dalla disciplina ai fini dell'iscrizione, ma anche la loro permanenza durante il corso dell'attività professionale. A tal fine è attribuito all'Organismo il potere di chiedere agli iscritti la comunicazione di dati

e notizie e la trasmissione di documentazione e di stabilire gli standard di formazione.

Le caratteristiche di tale nuovo soggetto sono per lo più mutate da quanto previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento all'Organismo che provvede alla tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari.

Affinché l'Organismo possa svolgere le proprie funzioni, è al medesimo riconosciuta un'autonomia finanziaria che si concretizza attraverso il potere di determinare e riscuotere i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

A completamento del quadro normativo sono state introdotte delle misure sanzionatorie.

7) Osservazioni conclusive.

L'intervento che si profila nel settore del credito al consumo si caratterizza per

il suo ampio raggio di azione. Alla ridefinizione della disciplina dei rapporti contrattuali, in aderenza alla normativa comunitaria, si affianca la riforma dei fornitori e degli intermediari nel credito, il rafforzamento dei presidi contro le frodi e i furti d'identità, una più incisiva azione contro le infiltrazioni criminali.

In questo contesto, il MEF ha svolto e continuerà a svolgere il suo ruolo di concorso all'elaborazione della normativa creditizia, di attuazione degli indirizzi del Parlamento, di vigilanza in stretta cooperazione con le autorità, sull'*enforcement* da parte degli intermediari. Il punto di riferimento di questa attività non potrà che essere il miglioramento delle condizioni di offerta del credito alle famiglie, in modo che il richiedente un prestito sappia con esattezza chi è il suo referente finale, quali sono i costi e i rischi dell'operazione. Ciò sul presupposto che mantenere un rapporto di fiducia tra operatori e clientela nel mercato dei finanziamenti è cruciale per gli equilibri del sistema, non meno di quanto lo sia nel settore dei servizi d'investimento.

